



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0010987 P-4.22.25
del 22/09/2016



14859363

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso – COM(2016) 399*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

- Codice della proposta: COM(2016) 399 final del 15.6.2016
- Codice interistituzionale: 2016/0185 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Agcom e Ministero dello sviluppo economico

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento sul roaming ha contribuito agli sforzi in atto volti a realizzare un continente connesso e a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale nell'UE. Per mezzo di una serie di modifiche apportate al primo regolamento sul roaming del 2007, la Commissione e i co-legislatori hanno progressivamente ridotto i sovrapprezzi applicati per effettuare e ricevere chiamate vocali, per inviare e ricevere messaggi SMS e per utilizzare i dati da un telefono mobile mentre ci si trova in un altro Stato membro dell'UE. Secondo le stime della Commissione, i consumatori europei hanno potuto risparmiare un totale di 9,6 miliardi di euro dal 2009 al 2013. L'ultima riduzione delle tariffe roaming ha avuto effetto il 30 aprile 2016 in tutta l'Unione europea. Il passaggio successivo di questo processo è l'abolizione di tutti i sovrapprezzi del roaming al dettaglio, programmata per il 15 giugno 2017.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.

Tuttavia, sono ancora diverse le questioni aperte rispetto allo stato dei mercati del roaming all'ingrosso. In effetti, nonostante le varie modifiche al regolamento sul roaming, il mercato delle telecomunicazioni nell'UE resta tuttora frammentato e saranno necessari vari interventi di adeguamento prima di poter attuare in toto una politica di roaming gratuito. Se da un lato l'abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio entro il limite ritenuto di corretto utilizzo permetterebbe ai clienti di utilizzare il proprio telefono in tutta l'UE come se fossero nel proprio paese di origine, restano ancora da individuare i massimali adeguati per il roaming all'ingrosso e, probabilmente, sarà necessario adottare delle misure di attenuazione affinché gli operatori mobili possano, tra le varie cose, recuperare i costi. Da ultimo, ma non per questo meno importante, c'è bisogno di conciliare la tutela degli interessi dei consumatori con le capacità degli operatori di mantenere la propria competitività e sostenibilità. Come noto, l'Italia rientra tra gli Stati membri che sviluppano consistenti volumi di traffico di roaming internazionale entrante e che beneficiano di un buon funzionamento del mercato nazionale di roaming all'ingrosso. A tal riguardo, si segnala che, ad oggi, nessun operatore (di rete o virtuale) ha chiesto all'Autorità di applicare tariffe al dettaglio di roaming in deroga ai tetti massimi fissati dal Regolamento 2015/2120: questa circostanza sembra evidenziare, pertanto, la sostenibilità economica dell'attuale regime retail con i costi all'ingrosso effettivamente sostenuti dagli operatori. Nella proposta della Commissione che qui si esamina, i valori fissati sono inferiori rispetto a quelli dei precedenti Regolamenti ma è, altresì, noto che la definizione di un adeguato livello di tali prezzi costituisce la condizione necessaria per un'applicazione corretta e non distorsiva del nuovo modello di pricing al dettaglio cd. Roam like at home.

Tutto ciò premesso, dall'esame della proposta di regolamento in questione, si ritiene che questa sia in linea con l'obiettivo di contrastare ed eliminare la frammentazione del mercato delle telecomunicazioni nell'Unione.

Si sottolinea, oltre alle proposte di correttivo nel seguito esposte, la necessità di verificare se il Regolamento in esame, così congegnato, non ponga elementi ostativi alla diffusione dell'internet delle cose (IoT) ed in particolare al mercato del Machine to Machine (M2M).

Si sottolinea inoltre l'importanza che questo regolamento sia coerente con il combinato disposto relativo agli atti implementativi relativi al pacchetto TSM che la Commissione presenterà a partire da settembre ed in particolare quelli sul fair use e sulle metodologie per determinare la sostenibilità delle offerte.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto in linea con la valutazione di impatto portata avanti dalla Commissione e quindi adatti per una introduzione sostenibile nell'Unione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:
 - in merito alle disposizioni generali di cui all'articolo 1 "Modifiche del regolamento (UE) n.531/2012, attraverso i commi 2, 3 e 4, ove sono stabilite le tariffe medie all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata, di un SMS o di servizi dati in roaming regolamentati rispettivamente pari a 0,04€, 0,01€ e 0,0085€, si ritiene la valutazione della Commissione adatta ad una introduzione sostenibile nell'Unione. Si ritiene però possibile prevedere un eventuale innalzamento del tetto specifico relativo alla fornitura dei servizi dati, rispetto al valore attuale proposto, al fine di tener conto degli adeguamenti degli impianti in quei Paesi che sviluppano consistenti volumi di traffico di roaming internazionale entrante.

○

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Non si rilevano impatti a livello di bilancio pubblico.
- Con riferimento ai valori di prezzo proposti, l'Italia li ritiene in linea con la valutazione di impatto portata avanti dalla Commissione e quindi adatti per una introduzione sostenibile nell'Unione

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Il regolamento in esame è una novella al Regolamento del 2012 per tali motivi si ritiene non necessario allegare la consueta tabella comparativa.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

impatto positivo sui cittadini e sulle imprese per la riduzione dei prezzi

Altro